

Bruxelles, 19 gennaio 2023
(OR. en)

11692/11
DCL 1

AUS 8
ASIE 37
COASI 103
WTO 238

DECLASSIFICAZIONE¹

del documento:	ST 11692/11 RESTREINT UE/EU RESTRICTED
data:	16 giugno 2011
nuovo status:	Pubblico
Oggetto:	Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

¹ Documento declassificato dalla Commissione europea il 18 gennaio 2023



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 giugno 2011 (17.06)
(OR. en)**

11692/11

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

**AUS 8
ASIE 37
COASI 103
WTO 238**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	16 giugno 2011
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SEC(2011) 756 definitivo
Oggetto:	Raccomandazione della Commissione al Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2011) 756 definitivo.

All.: SEC(2011) 756 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.6.2011
SEC(2011) 756 definitivo

RESTREINT UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e
l'Australia**

DECLASSIFIED

A. RELAZIONE**1. Contesto**

L'UE e l'Australia hanno instaurato da lunga data una cooperazione in un gran numero di settori, in conformità della dichiarazione congiunta del 1997 sulle relazioni tra le parti, e nell'ambito di una serie di accordi bilaterali settoriali. Nel 2008 l'UE e l'Australia hanno adottato un quadro di partenariato non vincolante che includeva una serie di azioni immediate unitamente a obiettivi a medio-lungo termine nell'ambito di cinque finalità ad ampio raggio che riflettevano appieno la portata della cooperazione.

Il nuovo assetto conseguente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha reso auspicabile un ulteriore rafforzamento delle relazioni UE-Australia e l'Australia si è detta interessata a instaurare relazioni giuridicamente vincolanti con l'UE. Queste relazioni dovrebbero assumere la forma di un accordo quadro che copra almeno i settori inclusi nel quadro di partenariato riveduto nel 2009, cioè la politica estera e di sicurezza, le questioni regionali, compreso il Pacifico, gli aspetti relativi al commercio e agli investimenti, lo sviluppo sostenibile e i contatti interpersonali. Nell'accordo potrebbero rientrare anche altri ambiti di comune interesse.

Le questioni inerenti alla liberalizzazione tariffaria e all'accesso preferenziale al mercato non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo quadro proposto.

I valori comuni devono tradursi concretamente in clausole politiche vincolanti, elemento chiave di accordi analoghi con tutti i paesi partner. L'accordo dovrebbe quindi contenere impegni dell'UE e dell'Australia in ambiti quali i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo, in linea con le clausole standard di accordi analoghi, ma con gli adeguamenti eventualmente necessari nel caso dell'Australia.

2. Collegamento con gli accordi bilaterali esistenti

L'accordo quadro UE-Australia potenzierà e sostituirà il quadro di partenariato adottato nel 2008 (aggiornato nel 2009), creando un quadro generale coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e l'Australia. Gli accordi settoriali specifici rimarranno in vigore.

Vi sarà un chiaro collegamento giuridico e istituzionale tra l'accordo quadro e gli accordi settoriali esistenti e futuri. Il quadro per la gestione degli accordi deve essere coerente.

Ove opportuno, le disposizioni nuove e aggiornate verranno elaborate sul modello di quelle contenute in altri accordi analoghi conclusi di recente dall'UE, con gli adeguamenti eventualmente necessari nel caso dell'Australia.

La struttura e la base giuridica dell'accordo saranno stabilite in funzione dell'esito dei negoziati.

3. Procedura

Tra novembre 2010 e febbraio 2011 si sono svolti tre cicli di consultazioni informali (colloqui esplorativi) con l'Australia, condotti dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in stretta consultazione con i servizi della Commissione. Il Consiglio è stato regolarmente informato dell'andamento dei colloqui dal gruppo di lavoro Asia-Oceania.

Il campo di applicazione dell'accordo quadro previsto copre un gran numero di politiche, tra cui le questioni di politica estera.

Il gruppo di negoziatori, composto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dovrebbe essere guidato dalla Commissione. Si prevede che la Commissione incarichi il suo Vicepresidente di coordinare i negoziati e che l'Alto rappresentante/Vicepresidente della Commissione incarichi il Servizio europeo per l'azione esterna di negoziare gli aspetti inerenti alla politica estera e di sicurezza comune e di coordinare gli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione, senza che ciò pregiudichi i normali compiti dei servizi della Commissione europea.

Si propone che il Consiglio designi il gruppo di lavoro Asia-Oceania (COASI) quale comitato in consultazione con il quale devono essere condotti i negoziati.

Il Parlamento europeo sarà informato in tutte le fasi della procedura, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede e in conformità dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione raccomanda al Consiglio di:

- autorizzare l'avvio di negoziati su un accordo quadro con l'Australia;
- nominare la Commissione capo del gruppo di negoziatori dell'Unione; la Commissione negozierà le disposizioni dell'accordo che sono indicate nelle direttive di negoziato e che, in conformità dei trattati, rientrano nelle competenze dell'Unione, tranne quelle riguardanti i settori della politica estera e di sicurezza comune, che saranno negoziate dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;
- designare il comitato speciale in consultazione con il quale devono essere condotti i negoziati;
- adottare le direttive di negoziato allegate quale base per i negoziati.

DECLASSIFIED

ALLEGATO 1

**Direttive per il negoziato di un accordo quadro
tra l'Unione europea e l'Australia**

Preambolo

Il preambolo dell'accordo quadro proposto dovrebbe contenere riferimenti ai seguenti aspetti:

- valori comuni e impegni
- intensificazione del dialogo bilaterale e della cooperazione
- rafforzamento del coordinamento nelle relazioni regionali e multilaterali
- definizione di strategie comuni per affrontare le sfide globali.

Il preambolo dovrebbe inoltre contenere riferimenti agli obiettivi politici comuni e agli impegni internazionali delle Parti.

Basi della cooperazione

L'accordo si basa su valori e impegni comuni, che devono essere indicati nelle cinque clausole politiche vincolanti alla base di tutte le relazioni globali tra l'UE e i paesi terzi:

- diritti umani, democrazia e Stato di diritto;
- non proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD);
- lotta contro il terrorismo;
- perseguimento delle persone accusate dei reati più gravi di rilevanza internazionale;
- armi leggere e di piccolo calibro (SALW).

Va inserita una disposizione da cui risulti che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto guiderà le politiche interne ed estere delle parti. La clausola sui diritti umani è definita un elemento essenziale dell'accordo, così come il primo paragrafo della clausola sulle armi di distruzione di massa.

Finalità della cooperazione

Si propone di utilizzare l'attuale quadro di partenariato come punto di partenza per definire il campo di applicazione e gli obiettivi della futura cooperazione. Occorre inserire i seguenti obiettivi, che potranno essere adeguati e ampliati ove opportuno:

- intensificare il dialogo e la cooperazione per sostenere e promuovere i nostri valori comuni, in particolare mediante un coordinamento più stretto in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti onde incentivare in tutto il mondo il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici;
- intensificare la cooperazione nel nostro approccio alle sfide globali in linea con i nostri obiettivi comuni, promuovendo segnatamente soluzioni multilaterali ai problemi comuni. Fra le questioni da trattare devono figurare la pace e la sicurezza, la non proliferazione, il terrorismo e la criminalità transnazionale, l'universalizzazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la gestione delle crisi, la protezione civile, i soccorsi in caso di calamità e la riduzione delle catastrofi, l'assistenza allo sviluppo, l'ambiente, l'energia e le risorse naturali;
- approfondire la cooperazione bilaterale sulle questioni economiche e commerciali e in materia di giustizia, libertà e sicurezza (compresa la migrazione), ricerca e innovazione, istruzione e contatti interpersonali, nonché in altri ambiti di comune interesse;
- migliorare l'immagine dell'UE e dell'Australia nelle regioni dell'altra parte.

Cooperazione in materia di politica estera, sicurezza e questioni politiche

L'UE e l'Australia devono ribadire i valori comuni e definire una strategia comune per affrontare le sfide globali.

Oltre a collaborare a livello bilaterale, l'UE e l'Australia devono cercare sistematicamente di coordinare le proprie posizioni nei consessi regionali e multilaterali pertinenti.

Deve essere inserita una disposizione sul dialogo politico tra l'UE e l'Australia.

Cooperazione sulle questioni economiche e commerciali*Dialogo sulle politiche economiche*

Vanno inserite disposizioni sulla condivisione delle esperienze relative alle politiche e alle tendenze macroeconomiche e alle questioni finanziarie, in particolare a fini di coordinamento delle posizioni nel G-20.

Questioni connesse al commercio e agli investimenti

Le disposizioni commerciali dell'accordo quadro devono ribadire l'impegno comune nei confronti del sistema commerciale multilaterale e l'intento comune di creare un contesto atto a promuovere un incremento degli scambi e degli investimenti bilaterali tra l'UE e l'Australia. Le questioni inerenti alla liberalizzazione tariffaria e all'accesso preferenziale al mercato non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo quadro proposto.

Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza

L'accordo deve contenere disposizioni nei seguenti settori:

Sicurezza. Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, le altre attività illegali e il terrorismo, comprese la ratifica degli strumenti internazionali antiterrorismo e la cooperazione fra organi di contrasto.

Migrazione, asilo, visti e questioni relative alle frontiere. Migrazione – legale e illegale – asilo, integrazione, visti, questioni relative alle frontiere e sicurezza dei documenti (tenendo conto della clausola standard sulla migrazione).

Droghe illecite. Cooperazione volta a ridurre la domanda e l'offerta di droghe illecite.

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo. Prevenzione dell'uso dei sistemi finanziari per riciclare i proventi delle attività criminali e del finanziamento del terrorismo.

Cooperazione giudiziaria. Ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria.

Protezione dei dati personali. Garanzia di standard adeguati di tutela della privacy e protezione dei dati negli scambi di tutte le informazioni personali.

Protezione diplomatica e consolare. Specificare che le autorità consolari e diplomatiche di qualsiasi Stato membro possono offrire protezione ai cittadini di altri Stati membri in conformità degli articoli 20 e 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Cooperazione in materia di sviluppo mondiale

L'accordo dovrebbe contenere disposizioni riguardanti:

un impegno comune a eliminare definitivamente la povertà e a promuovere l'applicazione della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e del programma d'azione di Accra;

l'intensificazione della cooperazione nei consessi regionali e internazionali onde migliorare la divisione dei compiti e l'efficacia degli aiuti in loco;

l'instaurazione di un dialogo politico regolare ad alto livello sullo sviluppo.

Cooperazione in altri settori

L'accordo deve contenere riferimenti incrociati e mirare ad ampliare altri ambiti di cooperazione laddove pertinente, ad esempio nei seguenti settori:

- innovazione, scienza, tecnologia e ricerca
- ambiente e cambiamento climatico
- energia e risorse naturali
- protezione civile

RESTREINT UE

- istruzione, formazione e giovani
- trasporti
- servizi finanziari
- fiscalità e dogane
- occupazione e affari sociali
- agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura
- affari marittimi e pesca
- cultura, informazione, comunicazione, audiovisivi e media.

Qualora nel corso dei negoziati fossero individuati ambiti potenzialmente adatti a una più ampia cooperazione, si procederà a trattarli utilizzando formulazioni opportune e specificamente adattate.

DECLASSIFIED

Quadro istituzionale e disposizioni finali

L'accordo quadro potenzierà e sostituirà il quadro di partenariato, creando un quadro generale coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e l'Australia. Gli accordi settoriali specifici rimarranno in vigore.

Vi sarà un chiaro collegamento giuridico e istituzionale tra l'accordo quadro e gli accordi settoriali esistenti e futuri, ad esempio nel campo dei servizi aerei, dei programmi di navigazione satellitare e degli scambi di informazioni sui passeggeri aerei.

Le disposizioni relative al ruolo e al funzionamento del comitato misto dovrebbero assicurare una perfetta complementarità con le strutture e procedure poste in essere a norma degli accordi settoriali in modo da garantire un quadro istituzionale coerente ed efficiente.

Le disposizioni dell'accordo quadro relative alla mancata esecuzione e alla composizione delle controversie dovrebbero essere in linea con quelle degli altri accordi internazionali conclusi di recente dall'UE.

Va inserita una disposizione in cui si specifichi che nessun elemento dell'accordo quadro recherà pregiudizio alle leggi e normative nazionali o dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

DECLASSIFIED

ALLEGATO 2

PROGETTO DI

decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

CONSIDERANDO CHE occorre intavolare negoziati per la conclusione di un accordo quadro con l'Australia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Australia.

Articolo 2

La Commissione è nominata capo del gruppo di negoziatori dell'Unione, di cui fa parte anche l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Articolo 3

I negoziati vengono condotti sulla base delle direttive di negoziato contenute nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I negoziati vengono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro Asia-Oceania (COASI).

Articolo 5

La presente decisione è destinata alla Commissione e all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente